

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 1980.

Trasferimento alla provincia autonoma di Trento di beni patrimoniali già del soppresso Ente utenti motori agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979 di costituzione dell'ufficio stralcio previsto dal citato art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge della provincia autonoma di Trento 20 giugno 1980, n. 19, concernente il trasferimento alla provincia stessa dei beni e del personale del soppresso Ente utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti;

Considerato che in base all'art. 6 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, occorre provvedere al trasferimento alla provincia autonoma di Trento del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente utenti motori agricoli situato nel territorio della provincia stessa;

Considerato che nel territorio della provincia autonoma di Trento non esistono beni immobili di proprietà dell'Ente utenti motori agricoli, ma soltanto beni mobili, la cui individuazione risulta negli inventari dello stesso ente soppresso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1980, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 353, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Il patrimonio relativo alla cessata attività del soppresso ente utenti motori agricoli, situato nel territorio provinciale di Trento, è trasferito alla provincia autonoma di Trento.

Art. 2.

L'ufficio stralcio costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1979, citato in premessa, provvederà per la consegna alla provincia autonoma di Trento dei beni patrimoniali di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
DARIDA

p. Il Ministro del tesoro

VENANZETTI

(594)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1980.

Disciplina dei contenitori a pressione di gas con membrane miste di materiale isolante e di materiale metallico, collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del precitato regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, che dà facoltà al Ministero per le corporazioni — le cui competenze, ai sensi del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, sono ripartite tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — di stabilire, ai fini della prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, norme tecniche in materia di apparecchi a pressione non rientranti nelle ipotesi previste dalle disposizioni in vigore;

Considerato che i contenitori a pressione di gas con membrane miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche assumono caratteristiche tecniche particolari in ordine alle quali non appare direttamente applicabile a tali recipienti la complessa normativa degli apparecchi a pressione di cui al regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata la necessità di disciplinare con norme particolari, ai fini della sicurezza, la costruzione e l'uso dei contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche;

Decreta:

Art. 1.

I contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche sono soggetti alle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato A annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1980

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato -*

BISAGLIA

*Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale*

FOSCHI

ALLEGATO A

PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E L'IMPIEGO DEI CONTENITORI A PRESSIONE DI GAS CON MEMBRATURE MISTE DI MATERIALE ISOLANTE E DI MATERIALE METALLICO COLLEGATE PNEUMATICAMENTE E CONTENENTI PARTI ATTIVE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE.

1. Campo di applicazione.

1.1. Le presenti prescrizioni tecniche si applicano ai contenitori a pressione di gas con membrature miste di materiale isolante e di materiale metallico collegate pneumaticamente e contenenti parti attive di apparecchiature elettriche aventi capacità superiore a 25 litri e pressione di progetto superiore a 0,05 Kg/cm², di seguito indicati con il termine « contenitori ».

1.2. Restano ferme le disposizioni vigenti in tema di costruzione e di installazioni elettriche di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 186, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968.

2. Requisiti e costruzione.

2.1. I contenitori debbono essere costruiti con materiali contemplati e con le modalità previste nella Raccolta « M », nonché con i procedimenti di saldatura di cui alla Raccolta « S » emanate come specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972.

2.2. I contenitori debbono essere muniti di certificato di conformità alle presenti prescrizioni rilasciato dagli uffici cui sono attribuiti i compiti e le funzioni della cessata A.N.C.C.

2.2.1. Per i contenitori prodotti in serie è sufficiente la certificazione del prototipo.

2.3. I contenitori debbono essere contraddistinti mediante:

- a) nominativo del costruttore;
- b) numero di identificazione;
- c) anno di costruzione;
- d) pressione di progetto in kg/cm²;
- e) estremi della certificazione del prototipo del contenitore.

3. Procedure per la certificazione del prototipo.

3.1. La certificazione di conformità alle presenti disposizioni, del prototipo del contenitore, è rilasciata al richiedente previa domanda e presentazione del progetto di costruzione agli uffici di cui al punto 2.2., nonché previo esito positivo della prova di pressione sul prototipo eseguita a norma del punto 3.3.2. delle prove sulle singole membrature di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2.

3.2. Il progetto del prototipo del contenitore deve essere sottoscritto da un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge in vigore.

3.3. Il prototipo dei contenitori deve essere sottoposto alla presenza dei tecnici degli uffici di cui al punto 2.2. a prova idraulica a pressione pari a 3 volte la pressione di progetto.

3.3.1. Ciascun tipo di membratura in materiale isolante ed in materiale metallico del prototipo del contenitore deve essere sottoposto separatamente a prova di pressione spinta a rottura.

3.3.2. La pressione di rottura deve essere non inferiore a 4,25 volte la pressione dichiarata in progetto.

4. Costruzione dei contenitori e controlli.

4.1. Il costruttore dei contenitori è responsabile della rispondenza al prototipo dei contenitori costruiti.

4.1.1. La rispondenza deve, fra l'altro, attenersi:

a) ai procedimenti di lavorazione che non debbono alterare, ai fini della sicurezza, le caratteristiche dei materiali impiegati e certificati dal fabbricante;

b) ai procedimenti di saldatura e all'impiego degli elettrodi, riconosciuti idonei dagli uffici di cui al punto 2.2. in sede di esame del progetto e indicati nella certificazione di conformità relativa al prototipo;

c) all'impiego di operai qualificati.

4.1.2. Il costruttore dovrà certificare l'esecuzione di una prova di pressione spinta a rottura per ogni cento esemplari per ciascun tipo di membratura costruita e l'effettuazione per ciascun contenitore di una prova idraulica ad un valore pari a 3 volte la pressione di progetto.

4.2. Gli uffici di cui al punto 2.2. hanno facoltà di disporre verifiche al fine di accertare la conformità della produzione al prototipo omologato.

5. Esercizio dei contenitori.

5.1. Nel caso che i contenitori debbano essere precaricati con gas proveniente da recipiente avente pressione superiore di 2 at e rispetto a quella di progetto del contenitore stesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 39 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

5.2. I contenitori corredati di certificazione di rispondenza alle prescrizioni dei precedenti paragrafi sono esclusi da ulteriori verifiche e provè sul luogo d'impianto.

6. Disposizione transitorie.

6.1. I contenitori già costruiti e comunque in uso e non rispondenti ai requisiti tecnici sopra indicati debbono essere regolarizzati entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti norme mediante verifica su prototipo eseguita dai tecnici di cui al punto 2.2. con la sola prova di pressione spinta fino a rottura eseguita con le modalità di cui al precedente paragrafo 3.3.1.

6.2. La prova di pressione spinta a rottura non deve essere inferiore a 3 volte la pressione massima di esercizio dichiarata dal costruttore del contenitore o dall'utente.

6.3. La verifica su prototipo per i contenitori in uso è eseguita su un contenitore in esercizio o a magazzino, per ogni produzione non superiore a 2000 contenitori uguali per caratteristiche costruttive e funzionali.

6.4. La richiesta di regolarizzazione deve essere corredata:

a) da una distinta dei contenitori da regolarizzare con indicazione del nominativo del costruttore, del modello, del numero di identificazione e della pressione di esercizio in kg/cm²;

b) da una dichiarazione di omogeneità dei contenitori costituenti la produzione.

6.4.1. Il nome del costruttore ed il numero di identificazione debbono essere riportati su ogni contenitore.

6.5. La dichiarazione di cui alla lettera b) del punto 6.4. e la prova di cui al punto 6.2. competono al costruttore del contenitore o in mancanza all'utente.

6.6. I contenitori in esercizio o giacenti in magazzino, per i quali sia stata certificata la regolarizzazione con esito positivo delle verifiche di cui al presente allegato da parte dell'A.N.C.C., non sono soggetti ad ulteriori prove.

Visto, il *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
BISAGLIA

Visto, il *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

(799)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza, in data 6 novembre 1980, con la quale la S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, chiede una rateazione del carico d'imposta sul reddito delle persone fisiche (ritenute alla fonte) e relativi interessi e soprattasse, afferente l'anno 1978, iscritto nei ruoli speciali di novembre 1980 per un complessivo ammontare di L. 87.604.202, adducendo che la concessione della dilazione le consentirebbe un graduale assolvimento dell'obbligazione tributaria che si presenta gravosa in rapporto alle sue attuali condizioni economico-finanziarie in quanto sta completando la ristrutturazione di tutto il complesso aziendale che, per dimensioni e per numero di dipendenti, è di primaria importanza nell'ambito della provincia di Benevento;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'Intendenza di finanza di Benevento, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso parere favorevole alla concessione della rateazione poiché risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Ce.Tel., anche in considerazione del fatto che trattasi di azienda ubicata in zona molto depressa;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il complessivo importo di L. 87.604.202 dovuto dalla S.p.a. Ce.Tel. è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendente di finanza di Benevento è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1981

Il *Ministro*: REVIGLIO

(663)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1981.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nelle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Considerato che, a termini dell'art. 70 precitato, compete agli organi dello Stato la dichiarazione della esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, costituente presupposto per la delimitazione da parte della regione delle zone agricole danneggiate e la individuazione da parte della stessa regione delle specifiche provvidenze, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, da applicarsi nelle predette zone;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna che segnala il carattere eccezionale delle grandinate del 9, 15, 19, 26, 28, 30 maggio, 1, 26, 27 giugno, 16 luglio, 1° settembre 1980 in provincia di Bologna; dell'11, 16, 26 luglio, 1, 6 settembre 1980 in provincia di Ferrara; del 22 maggio, 1, 7, 26, 27 giugno 1980 in provincia di Modena; del 9, 28 maggio, 27 giugno, 11, 27 luglio 1980 in provincia di Ravenna; delle grandinate, tromba d'aria e piogge alluvionali del 26 giugno, 9, 10, 11, 16, 17, 18 ottobre 1980 in provincia di Piacenza; delle grandinate del 26 giugno, 21 agosto 1980 in provincia di Reggio Emilia; delle grandinate e piogge persistenti del 20, 21 aprile, 9, 15, 22, 23 maggio, 7, 10, 30 giugno, 11 luglio 1980 in provincia di Forlì;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Bologna - grandinate del 9, 19, 26, 28, 30 maggio, 1, 26, 27 giugno 1980 nel territorio dei comuni di Castel del Rio, Galliera, Imola, Malalbergo, Minerbio, S. Pietro in Casale, S. Agata Bolognese, Anzola Emilia, Bazzano, Bologna, Casalecchio, Castello di Serravalle, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Monte San Pietro, Monteveglio, Pianoro, S. Giovanni P., Sasso Marconi, Zola Predosa;

grandinate del 15 maggio, 16 luglio, 1° settembre 1980 nel territorio dei comuni di Baricella, Galliera, Malalbergo, Minerbio, Budrio, Castenaso, Granarolo, Molinella, Mordano.